



A
ALLEGATO ALLA
DELIBERA ~~CONSIGLIO~~
n. 37 del 20.12.12

C O M U N E D I M O N T E G A L D A
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE
DELLA De.C.O. – DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE**

Approvato dalla delibera di C.C. con atto n. 37 del 20.12.2012

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Lotto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. SANDRO ZAMPAGLIONE

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 4 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 5 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 6 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 7 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 8 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo De.C.O.
- Art. 9 - La struttura organizzativa
- Artr. 10 Le iniziative comunali e attività di coordinamento
- Art. 11 -Le tutele e le garanzie
- Art. 12 -Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 13 -Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 14 -Norme finali

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Montegalda.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Montegalda, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano; il Comune di Montegalda, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura

materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O.
5. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale, anche attraverso la ricerca storica, di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, nei limiti delle compatibilità di bilancio, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - della promozione e del sostegno delle iniziative esterne ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art.2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica, compresa la pesca, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivati, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

ART. 3

Istituzione della De.C.O.

Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Montegalda.

La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma una attestazione di origine geografica.

Art. 4

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Montegalda ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O. devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale o regionale.

Art. 5

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art. 6

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente Struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, o secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche e stagionate di qualsiasi specie animale, loro preparazioni;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, gastronomia, biscotteria, pasticceria, confetteria e gelateria;
 - piatti tradizionali della cucina montegaldese
 - vini, distillati e grappe.

Art. 7

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte, previa presentazione della relativa domanda di cui agli allegati A - B, da chiunque ritenga di promuoverle e presentate al Comune di Montegalda.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Montegalda);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti, anche solo con riferimento alla preparazione di piatti tradizionali della cucina montegaldese.

Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., questa è automaticamente iscritta.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Giunta Comunale, anche avvalendosi di specifiche professionalità, previo parere consultivo della Commissione Statuto e Regolamenti, ai sensi dell'articolo 48 del T.U. del D.Lgs. 267 del 2000.
- La Giunta Comunale, con separata deliberazione, valuta le produzioni e le preparazioni di quei prodotti e di quelle specialità locali meritevoli di tutela e

valorizzazione, nonché la loro composizione ed il processo produttivo riconoscibile sotto il profilo storico-culturale per il Comune di Montegalda. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse a produzioni iscritte nell'albo comunale possono fregiarsi della scritta De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

ART. 8

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il marchio De.C.O. sarà proposto dall'Amministrazione Comunale e sottoposto all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti.
2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6 nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - l'uso del logo può essere inoltre concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice;
 - il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero);
 - il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.;
 - il Comune di Montegalda, proprietario del logo De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;
 - è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 9

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all'Area Segreteria-Commercio e Attività produttive del Comune di Montegalda.

Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 10

Le iniziative comunali e attività di coordinamento

1. Il Comune di Montegalda assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune di Montegalda individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune di Montegalda ricerca altresì, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 11

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Montegalda, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12

Istituzione di speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale di Montegalda potrà essere istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Art. 13

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano alle normative statali e regionali vigenti.

Art. 14
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.